

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)

(Stato: 03.03.2015, ore 16:00)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 1902¹ sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 12 giugno 2009² sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale che non supera 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione), nel senso dei prodotti oggetto della direttiva 2014/35/UE⁴ (direttiva UE «bassa tensione»).

² Non si applica ai prodotti a bassa tensione, la cui sicurezza elettrica è disciplinata da atti normativi specifici.

³ Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2009⁵ sulla compatibilità elettromagnetica.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *messa a disposizione sul mercato*: fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a

RU 1997 1016

¹ RS 734.0

² RS 930.11

³ RS 946.51

⁴ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), testo secondo GU L 96 del 29. 3.2014, pag. 357.

⁵ RS 734.5

disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato ai sensi della lettera a;

- b. *immissione sul mercato*: prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione;
- c. *operatore economico*: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore

² Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione». Invece della definizione di cui all'articolo 2 numero 9 della direttiva UE «bassa tensione» si applica la corrispondente definizione contenuta nella legislazione sulla sicurezza dei prodotti. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza.

Art. 3 Obblighi

¹ Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli da 6 a 9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione», nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'ispettorato federale è l'autorità competente secondo questo articolo.

² L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

³ Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:

- a. immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure
- b. modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.

Art. 4 Sicurezza

In condizioni di esercizio o di impiego conformi alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in condizioni prevedibili di esercizio o di impiego non corretto o, ancora, in presenza di guasti prevedibili, i prodotti a bassa tensione non devono mettere in pericolo persone o cose.

Capitolo 2:

Messa a disposizione sul mercato di nuovi prodotti a bassa tensione

Sezione 1: Prodotti a bassa tensione in generale

Art. 5 Requisiti principali

¹ I prodotti a bassa tensione destinati a essere utilizzati a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata o fra 75 e 1500 V in corrente continua possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva UE «bassa tensione».

² Sono esclusi i prodotti e i fenomeni elencati nell'allegato II di tale direttiva.

³ Sui prodotti a bassa tensione stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a. numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano l'identificazione;
- b. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante o dell'importatore;
- c. indirizzo della persona di cui alla lettera b.

Art. 6 Norme tecniche

¹ La designazione delle norme tecniche atte a concretizzare i requisiti principali è effettuata conformemente all'articolo 6 LSPro⁶. La designazione è di competenza dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio) e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, dei servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 7 Dichiarazione di conformità

¹ Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti principali e che è stata eseguita la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III della direttiva UE «bassa tensione».

² Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni, che esigono una dichiarazione di conformità, può essere stilata una sola dichiarazione.

³ La dichiarazione di conformità deve

- a. essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese;
- b. attestare la conformità del prodotto con le norme applicabili;
- c. contenere almeno le seguenti indicazioni:
 1. prodotto o modello di prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie);
 2. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
 3. descrizione del prodotto a bassa tensione e indicazioni sulla sua identificazione;
 4. prescrizioni tecniche, norme (con indicazione dell'edizione (EN, IEC) o altre specifiche tecniche applicate);
 5. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

⁶ Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 8 Conservazione della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione.

Art. 9 Adempimento dei requisiti

¹ Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6, si presume che i requisiti principali siano adempiuti.

² Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l'operatore economico deve poter provare che i requisiti principali sono rispettati in altro modo.

³ L'operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti principali.

Art. 10 Informazioni da allegare al prodotto

¹ Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene messo a disposizione sul mercato.

² Possono essere utilizzati simboli, a condizione che sia assicurata un'informazione sufficiente.

Art. 11 Documentazione tecnica

¹ La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione generale del prodotto;
- b. i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti;
- d. un elenco delle norme applicate integralmente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni scelte per soddisfare gli obiettivi di sicurezza, in quanto le norme designate non siano state applicate;
- e. i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami, inclusa un'idonea valutazione dei rischi;
- f. i rapporti interni o di terzi sulle prove effettuate.

² La documentazione tecnica può essere redatta in un'altra lingua, se le informazioni necessarie per la sua valutazione sono fornite in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

³ La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione.

Sezione 2: Prodotti a bassa tensione particolari

Art. 12 Regole tecniche riconosciute

¹ I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva UE «bassa tensione» o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute.

² Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), e in mancanza di queste, le norme svizzere⁷.

³ In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.

Art. 13 Rispetto delle regole tecniche riconosciute

¹ Chiunque, in qualità di operatore economico, metta a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione secondo l'articolo 12 capoverso 1, deve poter provare che tale prodotto è conforme alle regole tecniche riconosciute.

² Per i prodotti a bassa tensione con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o inferiore a 75 V in corrente continua e con corrente d'esercizio inferiore a 2 A, la prova è necessaria soltanto se il loro particolare funzionamento o le loro condizioni particolari di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose.

Sezione 3: Contrassegno di sicurezza facoltativo

Art. 14 Principio

Chi vuole mettere a disposizione sul mercato un prodotto elettrico con il contrassegno di sicurezza facoltativo (art. 19) necessita di un'autorizzazione dell'organo di controllo.

Art. 15 Condizioni per l'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o un altro operatore economico prova che il prodotto è conforme ai requisiti definiti dall'articolo 5 o 12.

² La domanda d'autorizzazione deve contenere:

- a. una breve descrizione del prodotto;

⁷ Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

- b. il marchio commerciale registrato, la designazione del tipo e le caratteristiche tecniche principali;
- c. la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2009⁸ sulla compatibilità elettromagnetica;
- d. il rapporto sulle prove effettuate o il certificato di conformità di un organismo di cui all'articolo 16;

³ L'organo di controllo può inoltre richiedere la documentazione tecnica e un campione del prodotto.

Art. 16 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

¹ I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti e certificati devono:

- a. essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

² Chiunque si riferisca alla documentazione di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1, deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo sono conformi ai requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 17 Durata di validità dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è valida per tre anni al massimo.

² Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova.

Art. 18 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è ritirata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute.

Art. 19 Contrassegno di sicurezza

¹ Il contrassegno di sicurezza facoltativo ha la forma seguente:

⁸ RS 734.5

⁹ RS 946.512



$$\frac{c}{d} = 1,3$$

² Se tecnicamente non è possibile apporre il contrassegno di cui al capoverso 1, l'organo di controllo può autorizzare un altro contrassegno.

Capitolo 3: Messa a disposizione sul mercato di prodotti a bassa tensione usati

Art. 20

¹ I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato.

² I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull'immissione sul mercato di prodotti nuovi.

³ I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti nuovi.

Capitolo 4: Esposizione e presentazione

Art. 21

I prodotti a bassa tensione che non adempiono i requisiti per l'immissione sul mercato possono essere esposti o presentati se:

- a. è chiaramente indicato che l'adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti a bassa tensione non possono perciò ancora essere immessi in commercio;
- b. sono stati adottati i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.

Capitolo 5: Vigilanza e monitoraggio del mercato

Art. 22 Vigilanza del mercato dal parte dell'organo di controllo

¹ L'organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.

² A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.

³ Può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.

⁴ Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione dell'organo di controllo, entro un termine fissato da quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza del mercato e in particolare, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto.

Art. 23 Monitoraggio del mercato da parte degli operatori economici

¹ Gli operatori economici svolgono un'attività di monitoraggio per verificare che i prodotti da loro immessi sul mercato o messi a disposizione su di esso rispettino le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò appaia necessario in considerazione dei rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dai prodotti stessi.

² Effettuano a questo scopo controlli per campionatura, procedono a una verifica se vi sono indizi fondati di non conformità alle prescrizioni di prodotti a bassa tensione e li documentano all'attenzione dell'organo di controllo e degli altri operatori economici.

³ Se constatano che un prodotto non è conforme alle prescrizioni, adottano le misure necessarie e, se risulta necessario in considerazione dei rischi, informano immediatamente l'organo di controllo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate.

Art. 24 Competenze dell'organo di controllo

¹ Nell'ambito della vigilanza del mercato, l'organo di controllo può

- a. per provare la conformità:
 1. esigere la documentazione e le informazioni necessarie e fissare un termine per la loro presentazione;
 2. prelevare campioni;
- b. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro;
- c. ordinare una verifica qualora
 1. la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine stabilito o venga presentata solo parzialmente;
 2. dalla prova di cui all'articolo 7 o 13 non risulti abbastanza chiaramente che un prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti;
 3. esista il dubbio che un prodotto a bassa tensione non corrisponda alla documentazione presentata.

² Prima di ordinare una verifica, l'organo di controllo dà la possibilità di esprimersi all'operatore economico.

³ Per la verifica, l'operatore economico mette gratuitamente a disposizione dell'organo di controllo un prodotto a bassa tensione scelto da quest'ultimo.

⁴ I costi della verifica di cui al capoverso 1 lettera c numero 1 sono sempre a carico dell'operatore economico, quelli della verifica di cui al capoverso 1 lettera c numeri 2 e 3 sono a carico dell'operatore economico solo se dalla verifica risulta che il prodotto a bassa tensione non è conforme ai requisiti.

Art. 25 Misure

¹ Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l'organo di controllo dispone misure secondo l'articolo 10 capoversi 2-5 LSPro.

³ L'organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all'articolo 22 LOTC.

Capitolo 6: Emolumenti e disposizioni penali

Art. 26 Emolumenti

¹ Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di controllo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per:

- a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b. le decisioni prese nell'ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.

² La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di sicurezza facoltativi.

Art. 27 Disposizioni penali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizzi il contrassegno di sicurezza facoltativo senza autorizzazione, è punito secondo l'articolo 55 LIE.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 9 aprile 1997¹⁰ sui prodotti elettrici a bassa tensione è abrogata.

¹⁰ [RU 1997 1016]

Art. 29 Disposizione transitoria

I prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato ai sensi dell'ordinanza precedente possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato se rispettano i requisiti fondamentali dell'ordinanza precedente e se sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

*Allegato
Articolo 2 capoverso 2*

Equivalenze di espressioni

Ai fini della corretta interpretazione della direttiva UE «bassa tensione», alla quale la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di espressioni:

a. espressioni in tedesco

UE	Svizzera
Mitgliedstaat	Schweiz
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
Unionsmarkt	Schweizerischer Markt
Union	Schweiz
in der Union ansässige Person	in der Schweiz niedergelassene Person
Einführer	Importeur
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt

b. espressioni in francese

UE	Suisse
état membre	Suisse
déclaration UE de conformité	attestation de conformité
Marché de l'Union	Marché suisse
Union	Suisse
Personne établie dans l'Union	Personne établie en Suisse
Importateur	Importateur
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille fédérale

c. espressioni in italiano

UE	Svizzera
Dichiarazione di conformità UE	Dichiarazione di conformità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	Foglio Federale
Mercato dell'Unione	Mercato svizzero
Persona stabilita nell'Unione	Persona domiciliata in Svizzera
Stato membro	Svizzera
Unione	Svizzera

